



Comune di Grosseto

SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO, SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio Patrimonio e Partecipazioni societarie

Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Grosseto

**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.)
approvato con D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.**

RELAZIONE TECNICA

INDICE

1 - Premessa

2 – La normativa di riferimento

3 - Partecipazioni societarie

4 – Le risultanze finali del Piano

5 – Gli allegati al Piano

1 - Premessa

L'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.) dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto ovvero al 23 settembre 2016.

Al fine di consentire al competente Consiglio comunale di adottare le proprie decisioni in merito, la presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui il Servizio Patrimonio e Partecipazioni societarie ha operato l'attività ricognitiva.

2 – La normativa di riferimento

Il comma 2 del citato art. 24, testualmente, recita: «Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo,». Si rammenta a tal proposito che, con deliberazione n. 30 del 30/03/2015, il Consiglio comunale ha approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Grosseto, adottato con provvedimento Sindacale, di cui si propone di seguito l'aggiornamento.

A norma del suddetto comma 1 dell'art. 24 del T.U.S.P. le Amministrazioni sono tenute:

- (a) ad individuare le partecipazioni eventualmente detenute in società che:
 - 1. non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del T.U.S.P.;
 - 2. non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P.;
 - 3. ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P.;
- (b) ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione (ex art. 10 T.U.S.P.)
- (c) ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.

Quindi, si deve procedere con la individuazione delle partecipazioni in società:

- a) che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, T.U.S.P.) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e segg. del T.U.S.P.

Non ricorrendo la casistica di cui alla precedente lettera a), il legislatore ha inteso ammettere il mantenimento della partecipazione pubblica;

- b) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del T.U.S.P.);
- c) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c) del T.U.S.P.);
- d) che abbiano conseguito nel triennio 2014-2016 un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e) del T.U.S.P.);
- f) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) del T.U.S.P.);
- g) nei cui confronti si rilevi la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P. (art. 20, comma 2, lett. g) del T.U.S.P.).

Ricorrendo le casistiche di cui alle lettere dalla b) alla g), il legislatore ha inteso che le suddette partecipazioni debbano essere alienate ovvero oggetto delle misure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. attraverso un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Riguardo alla casistica di cui lett. a) occorre in questa sede precisare che le attività di cui al comma 2 dell'art. 4 consistono in:

- ➔ produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- ➔ progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ➔ realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2 del T.U.S.P.;
- ➔ autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- ➔ servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutte le suddette attività ovviamente corrispondono alle finalità per cui il legislatore ritiene ammissibile il mantenimento di una partecipazione pubblica.

E' utile, altresì, ricordare, come più puntualmente riportato nella seguente trattazione, che, a mente dell'art. 2 -Definizioni-, lett. f) e lett. g) del T.U.S.P., per «partecipazione» deve intendersi <la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società ...> e per «partecipazione indiretta» deve intendersi <la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica>.

Il presente piano di revisione straordinaria ha, dunque, per oggetto esclusivamente le partecipazioni del Comune di Grosseto, siano esse dirette che indirette, in enti di tipo societario. Non dovranno, pertanto, essere esaminate e non sono oggetto di rilevazione straordinaria le partecipazioni dell'Ente in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria, quali fondazioni, consorzi, gestioni associate con un ente capofila, enti a partecipazione obbligatoria, ecc. Più precisamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del citato T.U.S.P., le disposizioni in merito alla revisione straordinaria di cui all'art. 24 (coerentemente con il Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie adottato, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 Legge 23/12/2014 n. 190, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 30/03/2015, del quale, peraltro, il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento, ex art. 24 comma 2 del T.U.S.P.), non si applicano ai seguenti enti in quanto non possiedono i requisiti soggettivi richiesti dallo stesso T.U.S.P.:

- Fondazione Grosseto Cultura: costituita originariamente con atto pubblico in data 25/09/2008 (atto costitutivo della Fondazione, rep. n. 176519, raccolta n. 54391 del 26/09/2008); con successivo atto del Consiglio comunale n. 81 del 29/10/2014, il Comune di Grosseto ha deliberato il nuovo Statuto della Fondazione e lo schema di convenzione che è stata sottoscritta in data 21/11/2014, reg. Cron. 114, regolante il rapporto di collaborazione tra Comune e Fondazione finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla crescita culturale delle comunità locali ed alla promozione della città;
- CoStraVi: Consorzio riunito delle Strade Vicinali soggette a pubblico transito del Comune di Grosseto che ha lo scopo di provvedere alla ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito consorziate in esso ed alle loro ventuali pertinenze,

costituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 323 del 29/12/1965;

- ATO Rifuti Toscana Sud: Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle Provincia di Arezzo, Siena e Grosseto. Costituito ai sensi della Legge Regione Toscana n. 69/2011, a decorrere dal 01/01/2012; l'Autorità svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La quota di partecipazione per il Comune di Grosseto è del 3,93%;
- Autorità Idrica Toscana: Ente pubblico (che ha inglobato l'ATO 6 Ombrone) rappresentativo di tutti i Comuni toscani al quale la Legge Regione Toscana n. 69/2011 attribuisce le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato. Dal 01/01/2012 le funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale sono state trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità Idrica Toscana. A decorrere dall'esercizio 2013 le spese di funzionamento dell'Autorità Idrica Toscana gravano sulla tariffa del servizio idrico integrato con esclusione di alcuna forma di partecipazione da parte dei Comuni.

Oltre alle Autorità d'ambito ed ai Consorzi sopra evidenziati, si ritiene, altresì, che debba aggiungersi il COESO-Società della Salute dell'Area socio sanitaria grossetana, che non può rientrare nella disciplina prevista dal T.U.S.P. in quanto, seppur partecipata dal Comune di Grosseto con una quota pari al 22,31%, è un consorzio sorto tra i sei comuni della Zona socio sanitaria grossetana (Grosseto, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Roccastrada e Scansano) e l'azienda sanitaria locale ASL n 9, per gestire, programmare e integrare i servizi sanitari territoriali, socio sanitari e socio assistenziali, come previsto dalla Legge Regionale 40 del 2005 e s.m.i.

3 - Partecipazioni societarie

Alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, ovvero al 23 settembre 2016, il Comune di Grosseto deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

DENOMINAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE
SISTEMA s.r.l.	100,000%
FARMACIE COMUNALI RIUNITE Sp.A.	50,620%
EDILIZIA PROV.LE GROSSETANA S.p.A.	37,980%
NET SPRING s.r.l.	21,000%
GERGAS S.p.A.	20,000%
RAMA S.p.A.	20,63
GROSSETO FIERE S.p.A.	16,120%
MATTATOI DI MAREMMA s.r.l.	72,470%
CO.S.EC.A. s.r.l. in liquidazione	31,570%
POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO s.r.a.r.l.	8,02%
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.	6,430%
FIDI TOSCANA S.p.A.	0,005%
GROSSETO SVILUPPO S.p.A.	0,45%
MARINA DI SAN ROCCO S.p.A.	3,00%

Di seguito si esaminano sinteticamente le società partecipate, in controllo o di minoranza, rispetto ai requisiti di detenibilità della partecipazione previsti dalla normativa sopra richiamata. Le considerazioni riportate saranno, altresì, integrate e schematizzate in singole schede analitiche relative a ciascuna Società censita attraverso l'utilizzo del modello standard, finalizzato anche alla compilazione dell'applicativo Partecipazioni accessibile dal portale del Tesoro, fornito dalla Corte dei Conti in allegato alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR recante 'Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016.'.

I. SISTEMA s.r.l.

SISTEMA s.r.l. è una società ad integrale partecipazione pubblica con un capitale sociale di € 119.000,00. La Società ha per oggetto esclusivo:

- a) la autoproduzione di beni o servizi strumentali alle amministrazioni pubbliche socie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
- b) la produzione di servizi di interesse generale e di interesse economico generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- c) la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente;
- d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici previste dalla normativa vigente.

Nella finalità di perseguire l'obiettivo strategico per l'Amministrazione di semplificare ed innovare tecnologicamente i propri processi dando servizi più efficienti e rispondendo ad obblighi normativi di trasparenza, si perseguirà l'obiettivo di una operazione societaria straordinaria di fusione per incorporazione della società Netspring s.r.l. in SISTEMA s.r.l.

Tale processo sarà caratterizzato dalla elaborazione di una proposta di deliberazione, da sottoporre alla approvazione del Consiglio comunale, che dovrà necessariamente essere condivisa da parte dei soci di Netspring s.r.l., con particolare riferimento a quello di maggioranza, previo il completamento di uno studio di fattibilità ad oggi in essere.

Detta proposta dovrà essere analiticamente motivata, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nel rispetto di quanto previsto dal già citato art. 5 del T.U.S.P.

Si può concludere che **la partecipazione debba essere mantenuta** e si rinvia alla scheda analitica relativa per elementi di dettaglio.

II. NETSPRING s.r.l.

Netspring s.r.l. è la società in house totalmente pubblica costituita dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto e da numerosi Comuni ed Unioni di Comuni per la gestione di funzioni ed attività in campo tecnologico informatico. Il Comune di Grosseto, che ne detiene una partecipazione del 21%, con deliberazione consiliare n. 92 del 23/07/2008 ha approvato l'ingresso nella compagine societaria e, con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 616 del 04/11/2008, ha approvato i Patti parasociali fra Comune e Provincia di Grosseto (al tempo unici soci) circa i rispettivi diritti, obblighi e ruoli nella compagine e nella gestione societaria.

Si rimanda alle considerazioni riportate per Sistema s.r.l. relativamente alla ipotesi di una operazione societaria straordinaria di fusione per incorporazione della società Netspring s.r.l. in SISTEMA s.r.l.

Si può concludere che, allo stato attuale e nelle more della eventuale definizione del processo sopra descritto, **la partecipazione debba essere mantenuta** e si rinvia alla scheda analitica relativa per elementi di dettaglio.

III. Farmacie Comunali Riunite S.p.A.

Farmacie Comunali Riunite S.p.A. è partecipata dal Comune di Grosseto al 50,62% e ha per oggetto l'attività di esercizio delle farmacie comunali già gestite dalla 'Azienda Farmaceutica Comunale di Grosseto', nonché il commercio al minuto ed all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, nonché di quelli previsti nella tabella merceologica per i titolari di farmacie, quali, ad esempio, i prodotti dietetici, gli articoli per l'igiene della persona, gli articoli di puericultura, gli articoli propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino, per la sicurezza e custodia dello stesso, bilance per neonati ed adulti, indumenti ed articoli di biancheria correttivi, curativi, protettivi o preventivi, massaggiatori ed articoli di massoterapia, prodotti per la cura del capello e tutti quei prodotti che possono essere venduti nelle farmacie. In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni necessarie od utili e quindi può acquistare, vendere, permutare, ipotecare, prendere e concedere in locazione e sub-locazione terreni e fabbricati, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni di terzi, assumere obbligazioni per fidejussioni cd avalli, assumere e cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo analogo o affine, acquistare e/o sfruttare brevetti.

Coerentemente con quanto riportato nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie adottato, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 Legge 23/12/2014 n. 190, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 30/03/2015, nonché come opportunamente relazionato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione prosegue il processo di erogazione dei servizi alla collettività di rilevanza sociale, pertanto, come più dettagliatamente riportato nella scheda analitica relativa si può concludere che **la partecipazione possa essere mantenuta**.

IV. Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. (E.P.G. S.p.A.)

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. (E.P.G. S.p.A.) è una società a capitale totalmente pubblico (sono soci tutti i Comuni della Provincia di Grosseto), partecipata dal Comune di Grosseto al 37,98%.

La società svolge servizi di interesse generale a favore dell'Ente, con riferimento, in particolare, alla realizzazione, gestione e mantenimento di alloggi pubblici da destinare all'emergenza abitativa, nonché alla realizzazione di edilizia residenziale sociale da attribuire a nuclei familiari aventi certi requisiti soggettivi ed economici. In particolare, riguardo alla prevalenza dell'attività oggetto del contratto di servizio stipulato da tutti i comuni della Provincia di Grosseto per il tramite del L.O.D.E. (livello ottimale d'ambito dell'edilizia Residenziale Pubblica -ERP- che prevede l'esercizio in forma associata delle funzioni attinenti al recupero, manutenzione e gestione amministrativa secondo le previsioni della Legge Regionale 03/11/1998 n. 77 'Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica'), l'attività della società in argomento coincide essenzialmente con quella disciplinata da detto contratto. La porzione di attività riferita al Comune di Grosseto risulta rilevante atteso il consistente dato del patrimonio gestito, il dato relativo al canone concessorio riconosciuto all'Ente e la proporzionalità dei ricavi tipici riferibili al territorio comunale rispetto al numero di attività ivi ubicate.

Agli enti pubblici locali che partecipano al capitale sociale è assicurato l'esercizio sulla Società di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, con l'esercizio di un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative attraverso la partecipazione alla conferenza L.O.D.E., i contratti di servizio, l'Assemblea dei soci, la nomina degli organi

sociali, nonché attraverso il Comitato di Coordinamento appositamente costituito.

Coerentemente con quanto riportato nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie adottato, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 Legge 23/12/2014 n. 190, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 30/03/2015, nonché come più dettagliatamente riportato nella scheda analitica relativa si può concludere che **la partecipazione possa essere mantenuta.**

V. Grosseto Fiere S.p.A.

Grosseto Fiere S.p.A. è stata costituita nel 1994 sotto la denominazione di Fimar Maremma Fiere dalla collaborazione tra la Camera di Commercio, il Comune di Grosseto e l'Amministrazione Provinciale di Grosseto.

Grosseto Fiere S.p.A. gestisce il Centro Fiere di cui possiede direttamente gli immobili su di esso realizzati. La partecipazione alla società, di maggioranza pubblica, è composta, tra gli altri, dal Comune di Grosseto che possiede il 16,12% delle quote.

L'art. 3 dello statuto della società definisce l'oggetto sociale in organizzazione e gestione di fiere, ed esposizione e centro servizi alle imprese su tutto il territorio provinciale. A tal fine può: a) acquisire, sia in proprietà che ad altro titolo, gli spazi necessari ad attuare fiere ed esposizioni; b) promuovere, organizzare, gestire fiere ed esposizioni di merci, prodotti e servizi ottenuti od offerti da aziende aventi sede nel territorio provinciale; c) gestire i servizi interni alle fiere ed esposizioni; d) offrire consulenza agli operatori industriali, commerciali, artigianali ed agricoli in ordine alla promozione dell'immagine del collocamento dei loro prodotti e servizi sul mercato sia nazionale che estero organizzando adeguati uffici studi e di marketing. La promozione dovrà comunque essere coordinata con gli enti che operano sul territorio provinciale; e) organizzare centri di servizi alle imprese in ordine a ricerche ed analisi di mercato sia interno che estero; centri di contrattazione; servizi di segreteria e corrispondenza commerciale, sia in italiano che in lingue straniere. In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale; f) può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, e dal lato passivo finanziarie, mobiliari ed immobiliari che il Consiglio di Amministrazione cui è dato ogni più ampio potere al riguardo, riterrà necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà promuovere od aderire ad imprese ed organismi pubblici o privati che abbiano per oggetto la sua stessa attività o ne propongano il potenziamento; potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; g) potrà affidare la gestione totale o parziale delle proprie attività ad azionisti, ed altre imprese dello stesso settore, concedendo a parità di condizioni la preferenza ai propri soci; h) potrà contrarre mutui, potrà infine provvedere al finanziamento ed al coordinamento tecnico-finanziario delle società ed Enti nei quali la società assuma interessenze o partecipazioni.

Con atto di indirizzo n. 52 del 15/02/2017 la Giunta comunale aveva indicato la volontà politica di mantenere la partecipazione in Grosseto Fiere S.p.A., rinviando al competente Consiglio comunale, in fase di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente, la decisione finale.

Tale volontà politica invertirebbe l'indirizzo espresso in materia con precedenti deliberazioni di Consiglio comunale (n. 45 del 06/06/2014 'Partecipazioni societarie del Comune di Grosseto, co. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013, attività di ricognizione e di valutazione definitiva' e n. 30 del 30/03/2015 'Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Grosseto'). In effetti, in considerazione che il territorio del Comune di Grosseto ambisce a diventare un bacino turistico di attrattiva che, però, necessita di interventi, anche sotto il profilo strutturale finalizzati ad incrementare la competitività e l'attrattività del sistema turistico, l'Amministrazione, coerentemente con le linee programmatiche di mandato della consiliatura 2016/2021 (approvate con atto consiliare n. 36/2016), intende potenziare l'intervento pubblico, in particolare nei periodi di media e bassa stagionalità, allo scopo di incentivare i settori del turismo, del commercio e dell'artigianato artistico locale.

In questa ottica, corrispondentemente alla previsione dell'art 4 del T.U.S.P., con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 7 dello stesso: " Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici", l'Amministrazione comunale potrebbe determinarsi per il mantenimento della partecipazione di che trattasi.

Come più dettagliatamente riportato nella scheda analitica relativa si può concludere che **la partecipazione possa essere mantenuta.**

VI. RAMA S.p.A.

RAMA S.p.A. è partecipata al 20,63% dal Comune di Grosseto, non è affidataria diretta di pubblici servizi. A decorrere dall'1/08/2010 gestisce i beni mobili e immobili di proprietà e le attività inerenti la manutenzione di paline intelligenti e pensiline della rete di TPL nel Comune di Grosseto. La maggior parte dei beni immobili e mobili di proprietà risulta in locazione all'attuale soggetto gestore locale del TPL. Dal 01/08/2010 le società Rama S.p.A. di Grosseto, ATM S.p.A. di Piombino, LFI S.p.A. di Arezzo, e TRA.IN S.p.A. di Siena hanno conferito le attività di impresa alla Società TIEMME S.p.A. che è subentrata, a tutti gli effetti, in ogni precedente rapporto giuridico. E' appunto da quella data che, a seguito della trasformazione e della nascita di Tiemme S.p.A., RAMA è rimasta società proprietaria nonché gestore delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento di servizi di TPL (depositi, impianti, officine situati in varie località della Provincia di Grosseto), riconosciuti come tali dalla Regione Toscana che ha inserito detti beni immobili nell'elenco di quelli da mettere a disposizione dell'aggiudicatario della gara per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana -bacino unico- della durata di nove più due anni.

RAMA S.p.A. dal 2010, in virtù di un contratto di fornitura di servizi amministrativi stipulato con Tiemme S.p.A., mantiene la sua operatività poichè tutte le attività sono svolte dai dipendenti di Tiemme S.p.A.

Ai fini della presente revisione straordinaria, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., va sottolineato che la valutazione dell'Ente deve tenere conto dello stato dell'arte della procedura per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale che, allo stato attuale, la Regione Toscana ha assegnato a favore di Autolinee Toscane (gruppo Ratp). Sulla procedura di affidamento è pendente un ricorso rimesso dal Consiglio di Stato (Ordinanza n. 2554 del 29/05/2017) alla Corte di Giustizia Europea.

Dunque, dato il coinvolgimento di RAMA S.p.A., soggetto proprietario dei beni funzionali ai servizi di TPL, si propone il **mantenimento** della partecipazione detenuta nella stessa dal Comune di Grosseto con le seguenti **azioni di razionalizzazione** da presentare alla prima Assemblea generale di RAMA S.p.A. e, comunque, non oltre un anno dalla approvazione dalla presente revisione straordinaria:

- 1) riduzione dei costi degli organi sociali
- 2) revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale.

Si rinvia per ulteriori elementi conoscitivi alla scheda analitica relativa.

VII. GERGAS S.p.A.

Gergas S.p.A. è partecipata dal Comune di Grosseto al 20%. La società (ex Gea S.p.A.) è titolare della concessione del servizio di distribuzione di gas naturale, che è qualificato come servizio pubblico locale ex art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 164/2001, affidato attraverso la sottoscrizione di un contratto di servizio, rep. 7641 del 28/06/2001, modificato con atto rep. n. 8766 del 17/10/2006. Attualmente per Gergas S.p.A. vige la proroga dei rapporti contrattuali sopra richiamati in attesa

dell'espletamento della gara di ambito territoriale minimo come previsto dai disposti normativi vigenti.

Con Piano operativo di razionalizzazione, approvato con provvedimento Sindacale e adottato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30/03/2015, ad oggetto: 'Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Grosseto', era stato ritenuto che l'attività svolta dalla GERGAS S.p.A. non rientrasse tra quelle di prosecuzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali di questa Amministrazione. Per cui si confermava la volontà di dismissione della stessa partecipazione.

Tuttavia, il tenore della norma contenuta nell'art. 4, comma 2 lett. a), del T.U.S.P. tipizza quale servizio di interesse economico generale (cioè quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato) la "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la gestione e la realizzazione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi". In questa ottica è da ritenersi che l'Amministrazione comunale potrebbe determinarsi per il mantenimento della partecipazione di cui trattasi. Inoltre, riscoprendo il valore dell'economia civica locale, il mantenimento della partecipazione della quota garantirebbe al Comune la partecipazione ai processi decisionali ed alle dinamiche gestionali in servizi di primaria importanza che influiscono in maniera determinante nella qualità della vita delle persone e nel processo di creazione di valore pubblico finalizzato al perseguimento di uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile, esercitando, dunque, pienamente le funzioni di Ente a finalità generali, di cui agli artt. 3 e 13 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si può concludere che **la partecipazione possa essere mantenuta** e si rinvia alla scheda analitica relativa.

VIII. FIDI Toscana S.p.A.

Fidi Toscana S.p.A. è stata costituita nel 1975 su iniziativa della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione.

La società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti e la gestione di agevolazioni e, nell'ambito delle attività connesse alle precedenti, può prestare consulenze nelle forme e nei limiti indicati dallo Statuto.

Come risulta dall'art. 6 dello statuto societario, Fidi Toscana può compiere ogni altra operazione necessaria al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche assumendo, nei limiti previsti dalla normativa di vigilanza, partecipazioni in società aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio, in società di investimento a capitale variabile, in fondi comuni di investimento in valori mobiliari e immobiliari, aperti o chiusi, in società di gestione del risparmio ed in società finanziarie. Fidi Toscana S.p.A. non svolge attività in favore del Comune di Grosseto, né ha in affidamento dallo stesso attività di servizio pubblico.

Già nel Piano operativo di razionalizzazione, approvato con provvedimento Sindacale e adottato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30/03/2015, ad oggetto: 'Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Grosseto', era stata avviata la procedura per la dismissione, tra le altre, della partecipazione in Fidi Toscana S.p.A.

La partecipazione, di minoranza e di entità esigua, non aveva riscontrato sul mercato un interesse specifico determinando anche un esito negativo della gara esperita nell'anno 2012.

Successivamente, il Comune di Grosseto ha esercitato il recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. Codice civile, e malgrado i numerosi solleciti, in particolare da ultimo con lettera prot. n. 27421 del 09/03/2016, di richiesta di liquidazione della quota sociale, la liquidazione di che trattasi non ha avuto esito.

Si ritiene di proporre la conferma della previsione di liquidazione e si rinvia alla scheda analitica relativa.

IX. Polo Universitario Grossetano s.c.a.r.l.

Polo Universitario Grossetano s.c.a.r.l. si configura come società mista a partecipazione pubblica di minoranza nella quale il Comune di Grosseto detiene una quota dell'8,02%. L'oggetto sociale prevede lo svolgimento, nell'interesse dei soci, delle seguenti attività: favorire e sviluppare l'insediamento nella Provincia di Grosseto di facoltà, corsi di laurea, corsi per diplomi universitari, corsi di perfezionamento e di specializzazione, centri di ricerca e di studio dell'Università di Siena e concorrere anche all'individuazione ed alla fornitura di locali, beni e strumenti, risorse, necessari all'avvio, allo svolgimento ed all'incremento delle loro attività. Il Polo Universitario Grossetano s.c.a.r.l., dunque, svolge attività per la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, come previsto dall'art. 4, comma 2 lett. a).

Quanto sopra, peraltro, era già stato cristallizzato nel Piano operativo di razionalizzazione approvato con provvedimento Sindacale e adottato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30/03/2015, ad oggetto: 'Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Grosseto'.

Sono depositati, presso l'Amministrazione comunale, atti societari ed una recente relazione illustrativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione relativi ad un progetto di trasformazione in 'Fondazione di partecipazione', ai sensi degli artt. 2500 sexies e 2500 septies del codice civile, motivato fondamentalmente dalla considerazione di dover ricorrere ad uno strumento più adatto e performante alla gestione ed erogazione di servizi di pubblica utilità quali quelli posti in essere dal Polo Universitario. Tale progetto potrebbe essere realizzato successivamente alla revisione straordinaria in corso qualora gli attuali soci deliberassero la trasformazione della scrl in fondazione.

Come più dettagliatamente riportato nella scheda analitica relativa si può concludere che **la partecipazione può essere mantenuta.**

X. Acquedotto del Fiora S.p.A.

Acquedotto del Fiora S.p.A. è partecipata dal Comune di Grosseto al 6,43% ed è affidataria del servizio idrico integrato dall'ex Ambito Territoriale Ottimale (oggi Ente unico di bacino, Autorità Idrica Toscana) in tutte le fasi industriali del ciclo. Il mantenimento della quota, in linea con i valori dell'economia civica locale, garantisce la partecipazione al Comune la partecipazione ai processi decisionali ed alle dinamiche gestionali in un servizio di primaria importanza che influisce in maniera determinante nella qualità della vita delle persone e nel processo di creazione di valore pubblico finalizzato al perseguimento di uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile, esercitando, dunque, pienamente le funzioni di Ente a finalità generali, di cui agli artt. 3 e 13 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Coerentemente con quanto riportato nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie adottato, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 Legge 23/12/2014 n. 190, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 30/03/2015, nonchè come più dettagliatamente riportato nella scheda analitica relativa si può concludere che **la partecipazione può essere mantenuta.**

XI. Marina di San Rocco S.p.A.

Marina di San Rocco S.p.A. è una società partecipata al 3% dal Comune di Grosseto per la gestione del Porto della Maremma, nata con l'obiettivo di progettare, costruire e gestire la struttura portuale che è stata completata a settembre 2003 e inaugurata ufficialmente a maggio 2005.

La società in esame non espleta attività di produzione di servizi strettamente necessari per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Già con determinazione n. 2600 adottata il 31/12/2015, in attuazione di quanto previsto nel Piano operativo di razionalizzazione approvato con provvedimento Sindacale e adottato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30/03/2015, ad oggetto: 'Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Grosseto', si stabiliva, tra l'altro, di avviare, previa verifica con apposita perizia tecnica del valore delle quote, le attività e le procedure per la dismissione delle quote di partecipazione. Con successivo atto dirigenziale n. 309 del 26/02/2016 si procedeva, quindi, ad indire un'asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo rispetto alla base d'asta ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. c), 76 e 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827. Con determinazione dirigenziale n. 645 del 19/04/2016 si prendeva atto dell'esito negativo della gara andata deserta.

In considerazione dell'esito negativo della suddetta procedura di gara, persistendo le condizioni di non necessità al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, si propone di confermare l'alineazione secondo le modalità stabilite dal comma 1 dell'art. 10 del T.U.S.P.

Si rimanda per ulteriori elementi conoscitivi alla scheda analitica relativa.

XII. Mattatoi di Maremma

Mattatoi di Maremma s.r.l. è in liquidazione dal 2010 e da quella data non svolge nessuna attività aziendale.

Con il Piano operativo di razionalizzazione approvato con provvedimento Sindacale e adottato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30/03/2015, ad oggetto: 'Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Grosseto', si confermava la volontà di procedere nella liquidazione della società.

In data 24/07/2017, a seguito di avviso per la vendita mediante trattativa privata, l'Assemblea, convocata in sede ordinaria, ha deliberato l'aggiudicazione provvisoria per la vendita del compendio immobiliare societario consistente in un lotto sito in area PIP di Grosseto, in via Giordania, denominato 'ex Mattatoio'.

Tale processo consentirà, nei tempi strettamente tecnici già attivati dalla procedura di liquidazione, di completare l'azione di razionalizzazione mediante la distribuzione ai soci dell'equivalente delle risorse residue dalle operazioni di chiusura e dalla cancellazione dal registro delle Imprese della Società.

Si rinvia alla scheda analitica relativa.

XIII. Grosseto Sviluppo S.p.A.

Grosseto Sviluppo S.p.A. è una società con una partecipazione detenuta dal Comune di Grosseto dello 0,45%.

Il Comune di Grosseto nel 2012 aveva esperito una gara per la vendita delle partecipazioni detenute, tra le altre, in detta società. La gara è andata deserta. Successivamente, ma senza esito, era stato richiesto ai soci di comunicare l'interesse all'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto delle quote.

Con il Piano operativo di razionalizzazione approvato con provvedimento Sindacale e adottato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30/03/2015, ad oggetto: 'Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Grosseto', si stabiliva, tra l'altro, di avviare le procedure di recesso, ex art. 2437 del codice civile, con esiti negativi nonostante i numerosi solleciti, in particolare da ultimo con lettera del 09/03/2016 prot. n. 27425, affinché si provvedesse alla liquidazione della quota sociale che l'Ente deteneva (secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 569 della Legge n. 147/2013 nonché del comma 611 art. 1 Legge n. 190/2014).

In data 25/05/2017 e successiva 28/06/2017 l'Assemblea, convocata in sede ordinaria, ha discusso

sulla messa in liquidazione della società ed in data 27/07/2017 l'Assemblea, convocata in sede straordinaria, ha deliberato lo scioglimento anticipato della società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e la sua messa in liquidazione volontaria e proceduto alla nomina di un collegio dei liquidatori. Il processo avviato consentirà, nei tempi strettamente tecnici, di completare l'azione di razionalizzazione mediante la distribuzione ai soci dell'equivalente delle risorse residue dalle operazioni di chiusura e dalla cancellazione dal registro delle Imprese della Società. Si rimanda per ulteriori elementi conoscitivi alla scheda analitica relativa.

XIV. COSECA s.r.l. in liquidazione

COSECA s.r.l. in liquidazione è una società per la quale, con delibera di Consiglio comunale n. 76 del 29/07/2015, ad oggetto 'Co.s.ec.a. S.p.A.: proposta di modifica statutaria relativa alla trasformazione della società da "società per azioni" a "società a responsabilità limitata" con conseguente adozione del nuovo statuto ed alla messa in liquidazione della società così trasformata', sono state avviate le procedure di liquidazione.

Alla data odierna risulta ancora in corso la procedura di liquidazione stante la mancata definizione di numero due contenziosi in essere rispettivamente con l'Agenzia delle Entrate e l'INAIL. Solo all'esito dei suddetti sarà possibile conoscere lo stato definitivo della liquidazione.

Si rinvia per ulteriori elementi conoscitivi alla scheda analitica relativa.

4 – Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'Ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono. In particolare potremmo distinguere:

Partecipazioni	Azioni	Società a partecipazione diretta
da mantenere	senza azioni di razionalizzazione	SISTEMA s.r.l. NETSPRING s.r.l. Farmacie Comunali Riunite S.p.A. Acquedotto del Fiora S.p.A. Grosseto Fiere S.p.A. Polo Universitario Grossetano s.c.a.r.l. Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. GERGAS S.p.A.
	con azioni di razionalizzazione	RAMA S.p.A.
da alienare	cessione/alienazione di quote	Marina di San Rocco S.p.A. FIDI Toscana S.p.A.
	liquidazione della società	Mattatoi di Maremma s.r.l. Grosseto Sviluppo S.p.A. Co.s.ec.a. s.r.l.

5 – Gli allegati al Piano

A conclusione si riportano le schede analitiche relative a ciascuna società censita attraverso l'utilizzo del modello standard, finalizzato anche alla compilazione dell'applicativo Partecipazioni accessibile dal portale del Tesoro, fornito dalla Corte dei Conti in allegato alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR recante 'Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016'.

Grosseto, 21 settembre 2017

IL DIRIGENTE DI SETTORE
dr. Nazario Festeggiato

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.